SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 aprile 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della difesa

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 febbraio 2016, n. **47**.

Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 25 giugno 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 2 dicembre 2015;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per «legge» si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per CNF si intende il Consiglio nazionale forense di cui al titolo III, capo III, della legge.

Art. 2.

Modalità di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente

1. Il consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'Albo, anche a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche all'avvocato iscritto alla sezione speciale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:

a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;

d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;

e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.

3. I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge.

4. La documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui al comma 2, è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'obbligo di cui al comma 2, lettera *f)*, decorre dall'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge.

5. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 3.

Cancellazione dall'Albo. Impugnazioni

1. La cancellazione dall'Albo è disposta quando il consiglio dell'Ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.

2. Il consiglio dell'Ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall'Albo invita l'avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni. L'avvocato che ne fa richiesta è ascoltato personalmente.

3. La delibera di cancellazione è notificata entro quindici giorni all'interessato.

4. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge, nonché, per quanto di ragione, il comma 18 del predetto articolo 17 e l'articolo 36, comma 7, della legge.

5. La cancellazione dell'avvocato dall'Albo comporta la cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 15 della legge a cui è eventualmente iscritto al momento della

cancellazione, fatta eccezione per gli elenchi rispetto ai quali l'esercizio dell'attività professionale non costituisce condizione per l'iscrizione.

6. L'avvocato cancellato dall'Albo a norma del presente decreto è iscritto nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *e)*, della legge.

Art. 4.

Nuova iscrizione all'Albo

1. L'avvocato cancellato dall'Albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *f)*, ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti.

2. L'avvocato cancellato dall'Albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, *c)*, ed *e)* non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 2016

Il Ministro: ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 815

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense):

«Art. 1 *(Disciplina dell'ordinamento forense)*. — 1.-2. (*Omissis*).

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4.-6. (*Omissis*).».

«Art. 21 *(Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense)*. — 1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.

2.-10. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1.-2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4.-4-*ter*. (*Omissis*).».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale):

«Art. 6 *(Iscrizione)*. — 1. Per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 2, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell'albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali.

2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine.

3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva;

b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell'istante con la indicazione del domicilio professionale;

c) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.

4. Se l'interessato fa parte di una società nello Stato membro di origine, è tenuto ad indicare nella domanda la denominazione, la relativa forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.

5. La domanda di iscrizione deve essere redatta in lingua italiana; i documenti, ove redatti in una lingua diversa da quella italiana, devono essere accompagnati da una traduzione autenticata.

6. Il Consiglio dell'ordine, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla sua integrazione, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne dà comunicazione alla corrispondente autorità dello Stato membro di origine.

7. Il rigetto della domanda non può essere pronunciato se non dopo avere sentito l'interessato. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procurato-

re della Repubblica ai sensi e per gli effetti di cui al quinto comma dell'art. 31 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni.

8. Qualora il Consiglio dell'ordine non abbia provveduto sulla domanda nel termine di cui al comma 6, l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione.

9. Con l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, l'avvocato stabilito acquista il diritto di elettorato attivo, con esclusione di quello passivo.

10. Successivamente all'iscrizione, l'avvocato stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva.».

— Si riporta il testo dell'art. 12, commi 1 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense):

«Art. 12 *(Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni).* — 1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2.-4. (*Omissis*).

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.».

— Si riporta il testo degli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - testo *A)*:

«Art. 46 (R) *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).* — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-*bis*) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Art. 47 (R) *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).* — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

«Art. 71 (R) *(Modalità dei controlli).* — 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'art. 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 15, 17, commi 14 e 18, e 36, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense):

«Art. 15 *(Albi, elenchi e registri).* — 1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti;

d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;

e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;

f) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;

g) il registro dei praticanti;

h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera *g)*;

i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;

l) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'art. 7;

n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.».

«Art. 17 *(Iscrizione e cancellazione)*. — 1.-13. (*Omissis*).

14. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

15.-17. (*Omissis*).

18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'art. 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

19. (*Omissis*).».

«Art. 36 *(Competenza giurisdizionale)*. — 1.-6. (*Omissis*).

7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

8. (*Omissis*).».

16G00056

DECRETO 25 febbraio 2016, n. **48**.

Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 1, comma 3, l'articolo 46, comma 6 e l'articolo 47, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22 maggio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, in via interlocutoria, nell'adunanza del 18 giugno 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 2 dicembre 2015;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento. Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «legge»: la legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) «commissione centrale»: la commissione di cui all'articolo 47, comma 1, della legge;

c) «commissione distrettuale»: la sottocommissione di cui all'articolo 47, comma 2, della legge;

d) «sottocommissione distrettuale»: la sottocommissione di cui all'articolo 47, comma 3, della legge.

Art. 2.

Modalità di presentazione delle domande

1. Con decreto del Ministro della giustizia vengono indetti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e sono fissati il termine e le modalità di presentazione della domanda. Il decreto deve prevedere che la domanda può essere presentata anche con modalità telematiche, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel medesimo decreto è rimessa a ciascuna commissione distrettuale l'indicazione dei luoghi e delle date per la consegna dei testi di legge. Almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove

scritte la commissione distrettuale provvede a norma del periodo precedente e ne dà pubblicità in una sezione dedicata del sito internet del Ministero della giustizia.

2. Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre. È consentita la produzione del certificato di compiuta pratica dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

3. Sull'ammissibilità delle domande decide senza ritardo la commissione distrettuale formando l'elenco degli ammessi, che è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione. Dell'elenco è data comunicazione agli ammessi mediante la sua pubblicazione nella sezione dedicata del sito del Ministero della giustizia. Ove possibile, dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a ciascun candidato ammesso a mezzo di posta elettronica ordinaria. Quando nella domanda non è indicato un indirizzo di posta elettronica, dell'avvenuta pubblicazione è data notizia mediante posta raccomandata.

Art. 3.

Formulazione e consegna dei temi

1. I temi di cui all'articolo 46, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge sono formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare un parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarietà, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed accennando in ordine agli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delinearne la struttura essenziale.

2. Il tema di cui all'articolo 46, comma 2, lettera *c)*, della legge, è formulato in modo da permettere al candidato di dimostrare la conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica, le tecniche di redazione dell'atto, nonché la specifica capacità di versare nell'atto conoscenze generali di diritto sostanziale, unitamente alla dimostrazione di una adeguata capacità argomentativa.

3. In un arco temporale compreso tra i centoventi e i sessanta minuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, il Ministero della giustizia trasmette al presidente della commissione distrettuale, a mezzo di posta elettronica certificata, i temi formulati per ciascuna prova, protetti da un meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche. A tal fine il Ministero attiva una casella PEC per il presidente di ciascuna commissione distrettuale. Il file contenente la chiave privata di decrittazione è inserito dal Ministero in un'area riservata del proprio sito internet, nel lasso temporale compreso tra i sessanta e i trenta minuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta. Nei giorni immediatamente precedenti l'inizio della prima prova scritta, il Ministero consegna al presidente della commissione distrettuale le credenziali personali per l'accesso all'area riservata di cui al periodo precedente. Il file contenente la chiave privata di decrittazione deve essere scaricato dal presidente della commissione distrettuale prima che sia attivato il monitoraggio dello spettro radioelettrico di cui all'articolo 4, comma 1. All'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, la commissione procede alla decrittazione del tema inviato a mezzo di posta elettronica certificata e redige un verbale in cui dà atto che la decrittazione è avvenuta dopo l'attivazione del monitoraggio dello spettro radioelettrico. Quando le prove scritte non si svolgono in un unico locale, una distinta casella di posta elettronica certificata e le credenziali personali per l'accesso all'area riservata del sito internet del Ministero sono fornite anche al presidente della sottocommissione distrettuale ovvero ad un componente della commissione distrettuale cui è affidata la polizia degli esami che si svolgono in ciascun locale. A tal fine, almeno dieci giorni prima dell'inizio della prima prova scritta, il presidente della commissione distrettuale comunica al Ministero i nominativi di coloro ai quali devono essere fornite le credenziali a norma del periodo precedente.

Art. 4.

Svolgimento delle prove scritte

1. Il presidente della Corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l'organizzazione delle prove scritte e, in ogni caso, dispone che i locali degli esami siano sottoposti, a cura del Ministero dello sviluppo economico – direzione generale attività territoriali, al monitoraggio dello spettro radioelettrico con schermatura delle frequenze della telefonia cellulare e dei collegamenti wi-fi.

2. I candidati possono portare per la prova esclusivamente testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, ivi incluso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, la data in cui è effettuato il controllo ed il visto di uno dei suoi componenti sono apposti sulla prima di copertina dei testi di legge ammessi.

3. I candidati non possono introdurre nel locale degli esami strumenti informatici idonei alla memorizzazione di informazioni, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni non autorizzati, qualsiasi tipo di riproduzione di testi di legge diverso da quelli previsti al comma 2, ovvero borse o altri contenitori. Gli oggetti che non possono essere introdotti nel locale degli esami sono custoditi a cura del personale preposto alla vigilanza.

4. Il personale preposto alla vigilanza invita i candidati a consentire le operazioni di controllo, quando sussiste un fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti oggetti che non è consentito introdurre nel locale degli esami. In ogni caso, il personale preposto alla vigilanza rivolge l'invito di cui al periodo precedente ad un significativo numero di candidati, individuati secondo criteri casuali individuati dalla commissione centrale, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte. Quando il candidato non consente le operazioni di controllo, il presidente o uno dei componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale dispone che non gli sia permesso l'ingresso nel locale degli esami e dichiara che il candidato ha perso il diritto all'esame. Il responsabile del personale preposto alla vigilanza redige un verbale per indicare il numero dei soggetti sottoposti a controllo, le generalità dei candidati che hanno rifiu-

tato di sottoporsi a controllo, nonché il presidente o il componente della commissione o della sottocommissione distrettuale che ha disposto che il candidato ha perso il diritto all'esame.

5. Ciascun candidato è collocato in un tavolo separato individuato in modo casuale. Ai fini dell'articolo 46, comma 7 della legge, la commissione distrettuale stabilisce le modalità per l'assegnazione casuale del tavolo a ciascun candidato entro il giorno precedente la data fissata per la consegna dei testi di legge.

6. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sei ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentano quando la dettatura è iniziata.

7. I candidati devono utilizzare esclusivamente carta munita del timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, della data della prova scritta e del visto di uno dei suoi componenti.

8. Essi non possono conferire tra loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei.

9. È escluso dall'esame colui che contravviene alle disposizioni dirette ad assicurare la regolarità dell'esame.

10. L'esclusione è disposta dal presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale, sentiti almeno due componenti della commissione.

11. I candidati ritirati o espulsi non possono lasciare i locali degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

12. Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale. Ad essi è affidata la polizia degli esami e sono coadiuvati dal personale preposto.

13. I componenti della commissione ed i segretari non possono entrare nei locali dopo la dettatura del tema e, se, nel corso delle prime tre ore dalla dettatura, si allontanano dagli stessi, non vi possono rientrare.

14. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

15. Le buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati, sono chiuse in piego suggellato con il timbro di riconoscimento della commissione. Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fa le veci, un componente della commissione o della sottocommissione distrettuale ed il segretario.

16. Il piego di cui al comma 15 non può essere aperto se non per trarne le buste da consegnare eventualmente ai candidati che le richiedono in sostituzione di buste deteriorate che devono essere restituite. In tal caso le buste residue, comprese quelle deteriorate, sono chiuse in altro piego suggellato e firmato a norma del predetto comma.

17. Dopo aver svolto il tema, il candidato, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola foderata o comunque non trasparente, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione. L'apposizione da parte del candidato, sui fogli consegnati, della sottoscrizione o di altro contrassegno oggettivamente atto a far riconoscere l'elaborato rende nulla la prova.

18. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario della commissione distrettuale, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale, e suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.

19. Il presidente comunica ai componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali l'ora in cui, nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova, si procede all'operazione di raggruppamento di cui al presente comma e li invita ad assistervi. Alla presenza di almeno quattro componenti di cui al periodo precedente e di almeno cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma 18.

20. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

21. Con decreto del Ministro della giustizia sono determinati, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d'appello individuata ai sensi dell'articolo 45 della legge; la prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. Il sorteggio di cui al periodo precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentano un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire un equilibrato rapporto tra la composizione delle commissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede. Quando una Corte di appello presenta un numero di domande particolarmente elevato, il raggruppamento può essere costituito anche mediante l'inserimento di due o più Corti di appello che presentano un più contenuto numero di domande; all'esito del sorteggio, i lavori scritti elaborati dai candidati della Corte di appello più grande sono ripartiti tra le due o più Corti di appello ad essa abbinate e quelli elaborati

dai candidati di queste ultime sono corretti da commissioni, individuate mediante sorteggio, costituite presso altre Corti di appello.

22. Esaurite le operazioni di cui ai commi 18, 19 e 20, il presidente della commissione distrettuale ne dà comunicazione al presidente della Corte d'appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione sorteggiata per la correzione ai sensi del comma precedente; il trasferimento ha luogo a cura dell'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento.

23. Il Presidente della Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice di cui all'articolo 46, comma 5, della legge, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al presidente della commissione distrettuale il quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio delle operazioni di correzione degli elaborati ivi contenuti e adotta ogni provvedimento organizzativo opportuno.

24. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla sessione di esame immediatamente successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 49 della legge.

Art. 5.

Correzione delle prove scritte

1. Terminate le prove scritte, la commissione centrale fissa senza ritardo le linee generali da seguire per rispettare i criteri di valutazione degli elaborati sui temi assegnati, in modo da favorire la omogeneità di valutazione in tutte le sedi di esame.

2. La correzione degli elaborati contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi dell'articolo 4, comma 19 è compiuta contestualmente e non si dà apertura della busta piccola contenente il cartoncino bianco di cui all'articolo 4, comma 14. Al fine di contenere le spese di trasferta, la commissione o la sottocommissione distrettuale può disporre che una o più sedute per la correzione degli elaborati scritti possano svolgersi nei locali di un ufficio giudiziario del distretto con sede in un comune diverso da quello della Corte di appello presso la quale la commissione è costituita; al trasferimento delle buste contenenti gli elaborati scritti da correggere provvede la polizia penitenziaria.

3. In sede di correzione degli elaborati la commissione e le sottocommissioni distrettuali sono tenute ad uniformarsi ai criteri di cui all'articolo 46, comma 6, della legge, verificando altresì la coerenza dell'elaborato con il tema assegnato, la conoscenza da parte del candidato degli orientamenti giurisprudenziali, che concorrono a delineare la struttura essenziale degli istituti giuridici, e la corretta applicazione delle regole processuali.

4. La commissione o la sottocommissione distrettuale, nel caso in cui accerti che l'elaborato è, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da altra fonte, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame del candidato che comunque si sia fatto riconoscere.

5. La commissione e le sottocommissioni distrettuali procedono alla correzione degli elaborati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove; la proroga di detto termine può essere disposta una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della Corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

6. All'attribuzione del voto complessivo si procede al termine della lettura di ciascun elaborato. Il presidente esprime il voto per ultimo. Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario annota immediatamente, su ognuna delle buste piccole contenenti il cartoncino bianco e nella prima pagina di ciascun elaborato scritto, il numero progressivo di cui all'articolo 4, comma 19. L'annotazione è sottoscritta dal presidente, da un componente della commissione e dal segretario. Successivamente si procede ad inserire nella busta grande, sulla quale è stato apposto il numero progressivo a norma dell'articolo 4, comma 19, i tre elaborati scritti, le tre buste piccole contenenti il cartoncino e il verbale. La busta grande è chiusa secondo le modalità preventivamente stabilite dalla commissione centrale.

7. Delle operazioni di correzione degli elaborati scritti del medesimo candidato è redatto un unico verbale. Il verbale riporta la data, l'ora di inizio e termine delle operazioni di correzione degli elaborati contenuti nelle buste raggruppate a norma del comma 2, la somma dei voti riportati rispetto a ciascun elaborato e il numero progressivo di cui all'articolo 4, comma 19. Quando l'elaborato è valutato negativamente, se ne dà motivazione dalla quale risultano gli elementi posti a base del giudizio.

8. Terminate le operazioni di correzione degli elaborati scritti di tutti i candidati, la commissione distrettuale procede, alla presenza di due unità di personale amministrativo o di personale delle forze di polizia individuate dal presidente della Corte di appello, all'apertura delle buste piccole contenenti i cartoncini sui quali sono riportati i nominativi dei candidati. Delle operazioni del presente comma è redatto verbale in cui si dà atto dell'univoca associazione tra il numero progressivo apposto a norma dell'articolo 4, comma 19, e il nominativo del candidato.

9. All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge, riceve dal presidente della commissione distrettuale le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione, il verbale di cui al comma 8 e l'elenco degli ammessi alla prova orale e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate nell'articolo 4.

10. Il presidente della commissione distrettuale istituita presso la Corte di appello ove si svolge la prova orale stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui la stessa ha inizio e, in presenza di due componenti della commissione e del segretario della stessa nonché, ove possibile, di due candidati, procede alle operazioni di sorteggio di una lettera dell'alfabeto. Il candidato che dovrà sostenere per primo la prova orale è colui il cui cognome inizia con la lettera estratta e che in ordine alfabetico precede gli altri

cognomi che hanno inizio con la stessa lettera. L'intervallo temporale tra la data di deposito dell'elenco degli ammessi alla prova orale e l'inizio della stessa non può essere inferiore a un mese né superiore a due.

11. Quando sono costituite una o più sottocommissioni distrettuali, la ripartizione dei candidati da esaminare ha luogo mediante criteri casuali individuati dalla commissione centrale, entro novanta giorni dal termine delle prove scritte.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 24.

Art. 6.

Svolgimento delle prove orali

1. Terminate le operazioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 11, la commissione e le sottocommissioni distrettuali predispongono il calendario delle prove orali e ne danno comunicazione ai candidati ammessi mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito internet del Ministero della giustizia. Ove possibile, dell'avvenuta pubblicazione si dà notizia a ciascun candidato a mezzo di posta elettronica ordinaria, a cura del segretario della commissione o della sottocommissione innanzi alla quale deve svolgersi la prova; si applica l'articolo 2, comma 3, quarto periodo. Le prove orali hanno inizio tra il ventesimo e il trentesimo giorno successivo al compimento delle operazioni di cui all'articolo 5.

2. I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all'esame. Tuttavia, quando sussistano gravi motivi, il candidato può richiedere, prima dell'orario fissato per l'inizio della prova orale e con istanza al presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale, corredata di idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Quando l'istanza si fonda su motivi di salute, il presidente può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.

3. Si applica l'articolo 46, comma 6, della legge.

4. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Successivamente all'illustrazione della prova scritta, al candidato sono rivolte le domande individuate mediante estrazione svolta con modalità informatiche tra quelle contenute in un apposito data base alimentato a norma dell'articolo 7, comma 1. Il candidato ha diritto di assistere all'estrazione con modalità informatiche delle domande sulle quali deve rispondere. Ogni componente della commissione o della sottocommissione può rivolgere al candidato domande di approfondimento dell'argomento oggetto della domanda estratta, volte a verificare l'effettiva preparazione dello stesso.

5. Il data base e il programma informatico di estrazione delle domande di cui al comma 4 sono realizzati, entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dalla direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, che si avvale della commissione permanente di cui all'articolo 7, comma 2.

6. Il direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro quindici giorni dal collaudo, attesta la piena operatività del data base con decreto pubblicato sul sito del medesimo Ministero.

7. Al termine di ciascun colloquio la commissione procede alla valutazione del candidato, distintamente per ogni materia. Le operazioni di cui al periodo precedente sono svolte in presenza del segretario.

8. Il segretario registra immediatamente nel processo verbale il punteggio riportato da ciascun candidato per ogni materia nonché la valutazione numerica di ciascun commissario, le domande estratte e allo stesso rivolte. Quando la prova orale è valutata negativamente, se ne dà motivazione dalla quale risultano gli elementi posti a base del giudizio.

9. Il presidente della Corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l'organizzazione delle prove orali.

Art. 7.

Modalità di alimentazione del data base e costituzione di una commissione permanente presso il Ministero della giustizia

1. Ognuna delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali entro quindici giorni dalla conclusione delle prove orali formula un congruo numero di domande per ciascuna materia d'esame e il segretario provvede al loro inserimento nel data base. Entro novanta giorni dal termine delle prove scritte, la commissione centrale stabilisce il numero minimo di domande da predisporre a norma del periodo precedente.

2. Presso il Ministero della giustizia è istituita una commissione permanente formata, per i primi quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dal direttore del centro elaborazione dati della Corte di cassazione o da un magistrato da lui delegato, che la presiede, da un avvocato individuato dal Consiglio nazionale forense e da un professore universitario di prima o seconda fascia nominato dal Consiglio universitario nazionale. La commissione fornisce alla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia il supporto necessario per la predisposizione del data base di cui all'articolo 6, comma 4, individuando le modalità di formulazione delle domande ed elaborando i criteri di classificazione delle stesse, al fine di consentire il loro agevole reperimento e la comparazione tra di esse.

3. Successivamente alla scadenza del quadriennio di cui al comma 2, il presidente della commissione è, in luogo del direttore del centro elaborazione dati della Corte di cassazione, il direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia ovvero un magistrato da lui delegato.

4. Entro novanta giorni dal termine delle prove scritte, la commissione permanente provvede ad apportare alle domande contenute nel data base ogni opportuna modifica per consentire un'adeguata valutazione della preparazione dei candidati e ad eliminare le domande che presentano un contenuto identico o analogo rispetto a quelle già inserite.

5. La partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dalla terza sessione di esame che si svolge successivamente alla pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 6.

Art. 8.

Misure transitorie per lo svolgimento della prova orale

1. A decorrere dalla sessione di esame immediatamente successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 49 della legge e sino alla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 6, le commissioni e le sottocommissioni distrettuali predispongono, per ogni seduta, un congruo numero di domande, tra cui il candidato estrae manualmente quelle sulle quali deve rispondere. Per ogni seduta, è redatto un verbale di tutte le domande predisposte dalla commissione o dalla sottocommissione distrettuale. Prima dell'inizio delle prove orali, la commissione centrale stabilisce, per ciascuna materia d'esame, il numero minimo di domande da predisporre per ciascuna seduta a norma del presente comma.

2. Per le prime due sessioni di esame successive alla pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 6, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, e i segretari delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali inseriscono nel data base tutte le domande predisposte per ogni seduta.

3. A decorrere dalla terza sessione di esame successiva alla pubblicazione del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 6, le domande rivolte al candidato sono individuate esclusivamente con le modalità previste dal comma 4 del predetto articolo.

Art. 9.

Certificato per l'iscrizione nell'Albo

1. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione o la sottocommissione distrettuale rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

Art. 10.

Compensi

1. I compensi dei componenti effettivi e supplenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali, dei segretari effettivi e supplenti e del personale preposto alla vigilanza sono liquidati a norma del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999 e successive modificazioni, avente ad oggetto «Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni».

2. Il compenso fisso di cui al decreto indicato al comma 1 è liquidato per intero in favore dei componenti effettivi e supplenti che hanno esaminato, nel corso delle prove scritte ed orali, un numero di candidati pari alla media dei candidati. La media dei candidati è ricavata sommando il numero complessivo di candidati esaminati durante le prove scritte al numero complessivo di candidati esaminati durante le prove orali e dividendo il risultato ottenuto per il numero dei componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali. Il compenso fisso è altresì liquidato per intero ai componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali che hanno esaminato un numero di candidati non inferiore all'ottanta per cento della media dei candidati e non superiore al centoventi per cento della medesima media. Per ciascun componente, effettivo o supplente, della commissione e delle sottocommissioni distrettuali che ha esaminato un numero di candidati inferiore all'ottanta per cento della media, il compenso fisso è ridotto in misura pari alla metà dell'importo previsto dal decreto di cui al comma 1. All'esito delle riduzioni di cui al periodo precedente, gli importi che complessivamente residuano sono attribuiti a norma del comma 3.

3. Ai componenti, effettivi e supplenti, della commissione e delle sottocommissioni distrettuali, che hanno esaminato un numero di candidati pari o superiore al centoventi per cento della media, è attribuito un compenso fisso in misura corrispondente alla somma:

a) dell'importo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 15 ottobre 1999;

b) dell'importo costituito dalla divisione degli importi di cui al quinto periodo del comma 2 per il numero dei componenti di cui al presente comma.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche con riguardo alla liquidazione dei compensi dei segretari effettivi e supplenti.

5. Il compenso di cui ai commi 2 e 3 è in ogni caso aumentato a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto 15 ottobre 1999, e successivi adeguamenti, per ogni elaborato scritto e, per le prove orali, per ogni candidato esaminato.

6. Dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 6, il compenso dei componenti delle commissioni e del segretario non può essere liquidato in assenza di un'attestazione di quest'ultimo da cui risulti l'inserimento delle domande nel data base a norma dell'articolo 8, comma 2, per le prime due sessioni di esame successive alla pubblicazione, e a norma dell'articolo 7, comma 1, a decorrere dalla terza sessione di esame successiva alla pubblicazione medesima.

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 2016

Il Ministro: ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 818

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, 46 e 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense):

«Art. 1 *(Disciplina dell'ordinamento forense)*. In vigore dal 2 febbraio 2013.

1. - 2. (*Omissis*).

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

da 4. a 6. (*Omissis*).».

«Art. 46 *(Esame di Stato)*. — 1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) a redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.

5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

13. Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'art. 1, primo comma, lettera *b)*, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990.

13-*bis*. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.

13-*ter*. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-*bis* sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 47 *(Commissioni di esame)*. — 1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. - 2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

da 4. a 4-*ter*. (*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 47, commi 1, 2 e 3 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

Note all'art. 3:

— Per l'art. 46, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per l'art. 46, commi 5 e 7 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 45 e 49 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247:

«Art. 45 *(Certificato di compiuto tirocinio)*. — 1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.».

«Art. 49 *(Disciplina transitoria per l'esame)*. — 1. Per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.».

Note all'art. 5:

— Per l'art. 46, commi 5 e 6 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per l'art. 46, comma 6 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per l'art. 49 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999 (Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni):

«Art. 1. — 1. A decorrere dalle sessioni del corrente anno 1999 a ciascun componente delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni è corrisposto un compenso fisso, al lordo delle ritenute per legge, di L. 800.000, maggiorato del 20% per i presidenti.

2. Il predetto compenso è aumentato di 2.500 lire per le prove scritte corrette e di 2.500 lire per le prove orali per ogni candidato esaminato.

3. Ai componenti e ai presidenti, anche estranei alle pubbliche amministrazioni con sedi di servizio o di residenza diverse da quelle in cui si svolgono gli esami è dovuto il trattamento di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti di direzione degli uffici di livelli dirigenziale generale.».

16G00057

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI

DETERMINA 6 aprile 2016.

Nomina di un componente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

LA PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96;

Vista la determinazione del 29 gennaio 2015 con cui il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, hanno nominato il Consigliere di Corte di cassazione Roberta Vivaldi componente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici;

Viste le dimissioni dall'incarico di componente della Commissione medesima rassegnate dal Consigliere della Corte di cassazione Roberta Vivaldi con lettera in data 3 febbraio 2016;

Vista la lettera in data 10 febbraio 2016, con cui il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati hanno invitato il Primo Presidente della Corte di cassazione a designare un magistrato della Corte medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al richiamato articolo 9, comma 3;

Vista la designazione del Consigliere di Corte di cassazione Fabrizio Di Marzio effettuata dal Primo Presidente della Corte medesima, comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati con lettera in data 23 marzo 2016;

D'intesa tra loro:

nominano

il Consigliere di Corte di cassazione Fabrizio Di Marzio componente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Roma, 6 aprile 2016

Il Presidente del Senato della Repubblica
GRASSO

La Presidente della Camera dei deputati
BOLDRINI

16A02846

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 marzo 2016.

Autorizzazione all'Istituto «Psicoterapia cognitivo-comportamentale dell'adulto e dell'età evolutiva – Training School» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 10 gennaio 2008 con il quale l'Istituto «Psicoterapia cognitivo-comportamentale dell'adulto e dell'età evolutiva - Training School» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 17 febbraio 2015 di autorizzazione ad attivare la sede periferica di Jesi;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione ad un trasferimento della sede principale di Roma da via Poggio Moiano, 6 a via di Santa Costanza, 21;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 30 settembre 2015;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 24 febbraio 2016 trasmessa con nota prot. 671 del 1° marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Psicoterapia cognitivo-comportamentale dell'adulto e dell'età evolutiva - Training School» abilitato con decreto in data 10 gennaio 2008 ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Poggio Moiano, 6 a via di Santa Costanza, 21.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2016

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

16A02672

DECRETO 16 marzo 2016.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Associazione di Ontosofia Psicosomatica» ad istituire e ad attivare nella sede di Bari un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 2 agosto 2001 di diniego all'abilitazione all'«Associazione di Ontosofia Psicosomatica» ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 8 luglio 2005 di diniego alla reiterazione dell'istanza di abilitazione proposta dalla suddetta Associazione;

Visto il ricorso n. 10744 del 2005 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per l'annullamento del decreto datato 8 luglio 2005;

Vista la sentenza n. 11121 del 2009 del Tribunale regionale per il Lazio, sezione terza bis, che respinge il ricorso suddetto;

Visto la sentenza n. 4691/2015 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) sul ricorso n. 1153 del 2010 per la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio - Roma: sezione III bis n. 11121/2009 che accoglie l'appello disponendo di rinnovare il giudizio al fine di una più compiuta e rigorosa valutazione dell'idoneità formativa all'esercizio della delicata attività di psicoterapia;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 17 febbraio 2016, dopo il riesame della reiterazione dell'istanza e la relativa documentazione, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento evidenziando che dalla documentazione analizzata sono rilevabili riferimenti relativi a vari e differenti modelli scientifico-culturali non integrati tra di loro che producono un modello teorico non valido nella comunità scientifica e che non consente una valutazione sui risultati dell'intervento clinico, nonchè, appare di conseguenza non chiaro il percorso formativo teorico-scientifico;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l' istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Associazione di Ontosofia Psicosomatica» con sede in Bari - Via Umberto Giordano, 22/A -, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2016

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

16A02673

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 marzo 2016.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso – settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) », il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale per i minorenni di Campobasso, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale per i minorenni di Campobasso, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'Ordine degli avvocati di Campobasso, Isernia e Larino;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2016

Il Ministro: ORLANDO

16A02674

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 marzo 2016.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario NAXOS MINI.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto del 10 febbraio 2011, con il quale il prodotto fitosanitario denominato NAXOS MINI, contenente la sostanza attiva Fluazinam, è stato autorizzato per l'impiego su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico, con n. 14775 fino al

31 dicembre 2018 a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano - viale Luigi Majno 17/A, ai sensi del decreto legislativo 194/95;

Tenuto conto delle verifiche svolte relativamente ai prodotti fitosanitari autorizzati per l'impiego su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico (PPO) in merito alla conformità della nuova classificazione di pericolo ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1272/2008 rispetto ai requisiti adottati a livello nazionale per tale tipologia di prodotti;

Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 20 del citato d.lgs. 194/1995, nella riunione del 25 novembre 2015;

Vista la nota del 9 febbraio 2016 con la quale è stata comunicata all'Impresa la non conformità della nuova classificazione di pericolo del prodotto;

Ritenuto di revocare l'autorizzazione in questione con ritiro delle confezioni di prodotto presenti in commercio;

Decreta:

È revocata, a decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario Naxos Mini, registrato al n. 14775 in data 10 febbraio 2011, a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, viale Luigi Majno, 17/A.

L'Impresa è tenuta al ritiro delle scorte di prodotto presenti in commercio entro 15 giorni dal presente decreto, sia dei prodotti recanti etichetta adeguata ai requisiti del regolamento (CE) n. 1272/2008 che di quelli immessi sul mercato prima del 1°giugno 2015 e tuttora etichettati in conformità alla direttiva 1999/45/CE.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, 9 marzo 2016

Il direttore generale: RUOCCO

16A02664

DECRETO 9 marzo 2016.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario FOLICUR GIARDINO.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del 7 aprile 2010 con il quale il prodotto fitosanitario denominato Folicur Giardino, contenente la sostanza attiva Tebuconazolo, è stato autorizzato per l'impiego su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico, con n. 13682 fino al 31 agosto 2019 a nome dell'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano - Viale Certosa 130, ai sensi del decreto legislativo 194/95;

Vista l'istanza di ri-registrazione che l'impresa medesima ha presentato in data 28 febbraio 2012 in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva Tebuconazolo;

Tenuto conto delle verifiche svolte relativamente ai prodotti fitosanitari autorizzati per l'impiego su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico (PPO) in merito alla conformità della nuova classificazione di pericolo ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1272/2008 rispetto ai requisiti adottati a livello nazionale per tale tipologia di prodotti;

Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 20 del citato decreto legislativo 194/1995, nella riunione del 25 novembre 2015;

Vista la nota del 9 febbraio 2016 con la quale è stata comunicata all'Impresa la non conformità della nuova classificazione di pericolo del prodotto in questione;

Considerato che contestualmente all'istanza sopra citata l'impresa ha richiesto la modifica di composizione, relativamente ad una riduzione del contenuto della sostanza attiva nei limiti previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 1272/2008, al fine di ripristinare le condizioni di conformità ai previsti requisiti di classificazione;

Vista la nota del 18 febbraio 2016 con la quale la suddetta Impresa ha richiesto la sospensione dell'autorizzazione in attesa delle riregistrazione e contestuale modifica di composizione e classificazione di pericolo del prodotto fitosanitario;

Ritenuto di sospendere l'autorizzazione in questione, in attesa della conclusione dell'*iter* di ri-registrazione, con ritiro delle confezioni di prodotto presenti in commercio;

Decreta:

È sospesa, a decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario Folicur Giardino, registrato al n. 13682 in data 7 aprile 2010, a nome dell'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, Viale Certosa- 130.

L'Impresa è tenuta al ritiro delle scorte di prodotto presenti in commercio entro 15 giorni dal presente decreto, sia dei prodotti recanti etichetta adeguata ai requisiti del regolamento (CE) n. 1272/2008 che di quelli immessi sul mercato prima del 1° giugno 2015 e tuttora etichettati in conformità alla direttiva 1999/45/CE.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute http://www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».

Roma, 9 marzo 2016

Il direttore generale: RUOCCO

16A02665

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 febbraio 2016.

Modifiche al decreto 28 luglio 2009, recante: «Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto";

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, recante "Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto";

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, recante "Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica";

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2006, recante "Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati delle Prunoidee";

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009 recante "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)";

Considerato che il virus Plum pox virus (PPV) agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka) è da ritenere insediato e non più tecnicamente eradicabile in alcune aree del territorio nazionale e che occorre disporre misure di profilassi fitosanitarie idonee a prevenirne la diffusione;

Considerato che è necessario modificare il citato decreto ministeriale 28 luglio 2009 alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche e del diverso stato fitosanitario del virus PPV nel territorio nazionale;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera *d)*, nella seduta del 26 novembre 2015;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta dell'11 febbraio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2009

1. All'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2009 le lettere *a)* ed *e)* sono sostituite dalle seguenti:

a) piante di drupacee sensibili: le piante appartenenti all'elenco dell'Allegato IV, parte A, sezione II.16 della Direttiva CE 2000/29;

e) "zona tampone": zona di almeno 300 metri di larghezza, di separazione fra una zona indenne e un'area contaminata o fra una zona indenne e una zona di insediamento;".

2. All'art. 2, comma 1, dopo la lettera *i)* è inserita la seguente lettera:

"*l)* lotto: un certo numero di unità di un prodotto unico e identificabile per l'omogeneità della composizione e l'origine (ISPM 5).".

Art. 2.

Modifiche agli articoli 3, 6, 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2009

1. All'art. 3 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 la parola "suscettibili", ovunque ricorra, è sostituita dalla parola "sensibili".

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 del decreto ministeriale 28 luglio 2009

1. All'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2009 le parole "1 KM" sono sostituite con le parole "300 metri".

2. All'art. 8 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I Servizi fitosanitari regionali eseguono annualmente monitoraggi ufficiali degli appezzamenti di drupacee sensibili collocati nelle zone tampone, al fine di verificare la presenza del virus PPV. Qualora riscontrino su una pianta ospite sintomi sospetti del virus PPV, procedono all'istituzione dell'area contaminata e all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 6, eventualmente previo campionamento ed analisi di laboratorio."

3. All'art. 8, comma 3 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 la parola "suscettibili" è sostituita dalla parola "sensibili".

Art. 4.

Modifiche all'art. 9 del decreto ministeriale 28 luglio 2009

1. All'art. 9 del decreto ministeriale 28 luglio 2009, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. I nuovi campi di produzione vivaistica nelle zone indenni devono essere distanti almeno 300 metri da frutteti di piante di drupacee sensibili.

3. I Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare l'attività vivaistica e l'allevamento di piante madri, all'interno di zone indenni, di insediamento e di zone tampone a condizione che tale attività sia svolta in serra con un sistema di protezione antiafidi «screen-house», in conformità allo standard internazionale FAO ISPM 10, e in assenza di piante di drupacee nel raggio di 20 metri."

Art. 5.

Modifiche all'art. 11 del decreto ministeriale 28 luglio 2009

1. All'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2009 il secondo periodo è soppresso.

2. L'art. 11, comma 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 è sostituito dal seguente:

"2. I Servizi fitosanitari regionali, previa valutazione del rischio fitosanitario, possono autorizzare lo spostamento e la commercializzazione dei restanti lotti a condizione che le analisi su campioni asintomatici, ufficialmente prelevati in modo rappresentativo dal Servizio fitosanitario regionale in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo n. 214/2005, con oneri a carico dal vivaista, abbiano dato esito negativo.".

Art. 6.

Modifiche all'art. 12 del decreto ministeriale 28 luglio 2009

1. L'art. 12, comma 1 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 è sostituito dal seguente:

"1. Nel caso in cui un vivaio precedentemente costituito, venga a trovarsi all'interno di una zona tampone di un'area contaminata i Servizi fitosanitari regionali, previa valutazione del rischio fitosanitario, possono autorizzare lo spostamento e la commercializzazione con passaporto CE delle piante sensibili presenti in vivaio, a condizione che le analisi su campioni asintomatici, ufficialmente prelevati in modo rappresentativo dal Servizio fitosanitario regionale in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. *c)* del decreto legislativo n. 214/2005, con oneri a carico dal vivaista, abbiano dato esito negativo.".

2. L'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 è soppresso.

Il presente decreto, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 febbraio 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 709

16A02785

DECRETO 8 marzo 2016.

Modifiche al decreto 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) n. 2014IT06RDNP001 approvato dalla Commissione europea con decisione (C2015)8312 del 20 novembre 2015;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, in particolare il Capo I;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» ed, in particolare l'art. 1, comma 210, che inserisce l'Anagrafe delle aziende agricole e il fascicolo aziendale tra le banche dati di interesse nazionale di cui all'art. 60 del Codice dell'Amministrazione digitale;

Tenuto conto degli atti di indirizzo del Parlamento al Governo in materia di politica agricola comune;

Considerato il decreto 12 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

Considerato il Capo III - Gestione del rischio, articoli dall'11 al 16 del decreto 12 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2015;

Considerato l'art. 17 - disposizioni finali - del decreto 12 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2015, ed in particolare il comma 1 che stabilisce, tra l'altro, che «Al fine di semplificare le procedure dei regimi di sostegno e di aiuto, previa comunicazione alla Conferenza Stato-Regioni, con decreto ministeriale possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle procedure ed agli allegati del presente decreto»;

Considerato il decreto 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2016, con il quale è stato approvato il Piano assicurativo agricolo 2016;

Considerato l'art. 3, comma 2 del decreto 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2016, che individua le combinazioni di rischi assicurabili;

Considerato l'art. 6 del decreto 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2016, che stabilisce i termini per la sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate;

Considerata la nota ministeriale 1° febbraio 2016 con la quale è stato comunicato alla Commissione che per mero errore materiale nel programma di sviluppo rurale nazionale è stabilito che il pagamento delle polizze collettive è dimostrato dalla quietanza rilasciata all'organismo collettivo di difesa dalla compagnia di assicurazione, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza, e dalla prova del rimborso all'organismo collettivo da parte del singolo beneficiario aderente alla polizza collettiva della quota del premio complessivo di propria pertinenza, ed è stato chiesto di cancellare l'ultima parte del paragrafo: «e dalla prova del rimborso all'organismo collettivo da parte del singolo beneficiario aderente alla polizza collettiva della quota del premio complessivo di propria pertinenza»;

Considerato che l'implementazione a regime del sistema di gestione dei rischi di cui all'art. 11 del decreto 12 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2015, necessita di passaggi intermedi che consentano, nelle more, la corretta gestione delle misure assicurative, nonché eventuali interventi di semplificazione delle procedure;

Tenuto conto che per il 2016, stante l'anticipo dei cicli vegetativi di alcune colture dovuto all'andamento climatico anomalo, è necessario consentire l'immediata sottoscrizione delle polizze agevolate a copertura del rischio gelo;

Ritenuto necessario allineare il testo del decreto 12 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2015, con il programma nazionale di sviluppo rurale;

Ritenuto necessario consentire l'emissione del Piano assicurativo individuale (PAI) in forma semplificata per permettere agli agricoltori la sottoscrizione delle coperture assicurative agevolate in tempi compatibili con l'entrata in rischio delle colture;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale recante «semplificazione della gestione della PAC 2014-2020»

1. Al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 14, comma 3, lettera *c)*, punto 2 è soppresso;

b) l'art. 14, comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Per quanto riguarda il prodotto, l'intervento, la soglia e la superficie assicurata si fa riferimento al Piano assicurativo individuale (PAI) allegato alla polizza o al certificato»;

c) all'art. 15, dopo il comma 7, è inserito il seguente comma:

«7-*bis*. Nel caso in cui la quantità assicurata riportata in polizza è superiore a quella riportata nel Piano assicurativo individuale, ai fini della determinazione della spesa ammessa a contributo, si utilizza quella di valore inferiore riportata nel Piano assicurativo individuale»;

d) all'art. 17 dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. In deroga al comma 1, con decreto direttoriale possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle procedure ed agli allegati del presente decreto, finalizzate alla semplificazione delle procedure di gestione del sistema di gestione dei rischi, nonché ad individuare soluzioni temporanee che consentano la corretta gestione delle misure, nelle more dell'entrata a regime del sistema stesso».

Art. 2.

Modifiche all'allegato B) *- Sistema integrato di gestione dei rischi - al decreto ministeriale «semplificazione della gestione della PAC 2014-2020»*

1. Nell'allegato B, lettera *b)*, punto 3, del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, sono eliminati, rispettivamente, dall'elenco di cui al paragrafo *b)* i dati di cui ai numeri vi, vii, xi, xii, xiii, xiv e dall'elenco di cui al paragrafo *d)* i dati di cui ai numeri vi, vii, ix, x, xi, xii.

2. Al medesimo allegato B, lettera *c)* dopo la lettera m sono inserite le seguenti:

n) per le colture:

1) Prodotto assicurabile riportato nel decreto prezzi;

2) Prezzo unitario assicurato (al massimo pari al prezzo unitario massimo del prodotto stabilito annualmente ai sensi dell'art. 127, comma, 3 della legge n. 388/2000);

3) Valore assicurato;

4) Avversità assicurabile;

5) Fitopatia assicurabile;

6) Infestazione parassitaria assicurabile;

7) Numero PAI;

o) per la zootecnia:

1) Prezzo assicurato per i mancati redditi (al massimo pari al prezzo massimo per il calcolo dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti colpiti dalle epizoozie riportato nel «decreto prezzi»);

2) Prezzo assicurato smaltimento capi (al massi pari al Prezzo massimo smaltimento capi stabilito annualmente ai sensi dell'art. 127, comma, 3 della legge n. 388/2000);

3) Valore assicurato;

4) Garanzie assicurabili;

5) Epizoozie assicurabili;

6) Infestazione parassitaria assicurabile;

7) Numero PAI.

3. Nell'allegato B, lettera *e)*, del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. L'ISMEA, sulla base dei dati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio, prima di effettuare il calcolo dei parametri contributivi, provvede ai controlli di coerenza dei dati pervenuti, in base ai criteri definiti nel Piano assicurativo annuale, segnalando le eventuali anomalie riscontrate, che abbiano una incidenza tale da influenzare il calcolo dei parametri contributivi, ai fini dell'approvazione con provvedimento del Mipaaf.».

Art. 3.

Disposizioni per la sottoscrizione delle polizze agevolate 2016

1. In deroga all'art. 14, comma 2, lettera *c)*, per la sola annualità 2016 e nel caso in cui l'entrata in rischio della coltura non sia compatibile con i tempi di rilascio del Piano assicurativo individuale è consentita, fino alla data del 31 marzo 2016, la sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo prima della sottoscrizione dal Piano assicurativo individuale, che dovrà comunque essere rilasciato entro il termine del 30 aprile 2016, nell'ambito delle combinazioni stabilite all'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2016, sulle colture a ciclo autunno primaverile e sulle colture permanenti, di cui all'art. 6, comma 2, lettere *a)* e *b)* del citato decreto.

Roma, 8 marzo 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 710

16A02641

DECRETO 24 marzo 2016.

Cancellazione di varietà ortive dal registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

Vista la richiesta del 24 novembre 2015, prot. Mipaaf n. 24821, con la quale la società ISI Sementi S.p.A. in qualità di unico responsabile della conservazione in purezza, ha richiesto la cancellazione dal registro nazionale della varietà di melenzana denominata «Pandea» e identificata con il codice SIAN 2803;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Considerato che la varietà per la quale è stata richiesta la cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, la varietà di seguito elencata, iscritta al Registro delle varietà di specie di piante ortive con il decreto a fianco indicato, è cancellata dal Registro medesimo.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Responsabile della conservazione in purezza	Decreto di iscrizione/rinnovo
Melanzana	Pandea	2803	ISI Sementi S.p.A.	D.M. di Iscrizione al Registro del 22/03/2007 (N. 1121) - *G.U.* N. 83 del 10/04/2007

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

16A02639

DECRETO 25 marzo 2016.

Rettifica del decreto 18 febbraio 2016 relativo al rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2016, n. 4404, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2016, recante «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga alla commercializzazione di varietà di specie ortive iscritte al relativo Registro nazionale»;

Visto in particolare l'art. 2 che ha previsto la cancellazione delle varietà di pomodoro identificate con i codici SIAN 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270 e 2271 per mancata presentazione della domanda di rinnovo;

Considerato che per le varietà identificate con i codici SIAN 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270 e 2271 il responsabile della conservazione in purezza aveva regolarmente presentato la domanda di rinnovo al Registro delle varietà;

Ritenuto pertanto necessario modificare il citato decreto ministeriale 18 febbraio 2016, n. 4404, specificatamente per la parte relativa alle varietà di pomodoro identificate con i codici SIAN 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270 e 2271;

Decreta:

Articolo unico

1. Il decreto ministeriale 18 febbraio 2016, n. 4404, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2016, recante «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga alla commercializzazione di varietà di specie ortive iscritte al relativo Registro nazionale», è modificato come di seguito indicato:

le varietà di pomodoro identificate con i codici SIAN 2263 (denominazione «Gazzella»), 2264 (denominazione «Tombolino»), 2265 (denominazione «Kardinal»), 2266 (denominazione «Mandarin»), 2267 (denominazione «Golden Moon»), 2268 (denominazione «Remo»), 2269 (denominazione «Bengala»), 2270 (denominazione «Dallas») e 2271 (denominazione «Savana») sono depennate dalla tabella di cui all'art. 2 e inserite nell'elenco di cui all'art. 1. L'iscrizione di tali varietà è rinnovata fino al 31 dicembre 2025.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

16A02640

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Dante società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Vittorio Veneto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "IL DANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN LIQUIDAZIONE";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 127.316,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 540.507,00 ed un patrimonio netto negativo di € 403.661,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "IL DANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN LIQUIDAZIONE" con sede in Vittorio Veneto (TV), (codice fiscale 04465710269) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Magnan (codice fiscale MGNNTN61A30G224X), nato a Padova il 30 gennaio 1961 e domiciliato in Trebaseleghe (PD), via Martiri della Libertà n. 44.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 febbraio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A02650

DECRETO 24 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Blu società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della "BLU SOCIETA' COOPERATIVA";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.106.350,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 1.123.601,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 17.251,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La "BLU SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Roma (codice fiscale 10680671004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Cristiano Di Giosa (codice fiscale DGSCST75P03D086N), nato a Cosenza il 3 settembre 1975 e domiciliato in Roma, viale Parioli n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 febbraio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A02651

DECRETO 24 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di consumo Ospedale Maria Montessori soc. coop. a r.l.», in Chiaravalle e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "COOPERATIVA DI CONSUMO OSPEDALE MARIA MONTESSORI SOC. COOP. A R.L.";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.155,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 65.492,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 89.045,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "COOPERATIVA DI CONSUMO OSPEDALE MARIA MONTESSORI SOC. COOP. A R.L.", con sede in Chiaravalle (AN) (codice fiscale 00899260426) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l' avv. Paolo Ferrera (codice fiscale FRRPLA-51M01I838I), nato il 1° agosto 1951 e domiciliato in Sora (FR), via Principe Umberto n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 febbraio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A02652

DECRETO 26 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Costruzioni generali Europa società cooperativa in liquidazione», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il verbale di revisione trasmesso dalla Lega nazionale cooperative e mutue che si conclude con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale nei confronti della società cooperativa «Costruzioni Generali Europa Società Cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 11.188.419,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 15.761.220,00 ed un patrimonio netto negativo di € 2.223.696,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alle presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Costruzioni Generali Europa Società Cooperativa in liquidazione» con sede in Padova (PD), (codice fiscale 10841520017) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Razzino (codice fiscale RZZ MRC 70S12G224F) nato a Padova il 12 novembre 1970 ed ivi domiciliato in Via Gozzi n. 24.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 febbraio 2016

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A02642

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 marzo 2016.

Conferma della riclassificazione in fascia C, di taluni medicinali, di cui all'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, operata dalla determinazione AIFA n. 1365/2015 del 26 ottobre 2015. (Determina n. 328/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco, ed, in particolare, il comma 33, che disciplina il procedimento di negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e produttori;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come modificato dall'art. 1, comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ulteriormente novellato dall'art. 9-*ter*, comma 10, lettera *b)* del decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015, in base al quale «Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, individuati sulla base dei dati relativi al 2014 dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilità nonchè il medesimo regime di fornitura. L'azienda farmaceutica, tramite l'accordo negoziale con l'AIFA, potrà ripartire, tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a carico del Servizio sanitari nazionale attesa, attraverso l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di rimborso. Il risparmio atteso in favore del Servizio sanitario nazionale attraverso la rinegoziazione con l'azienda farmaceutica è dato dalla sommatoria del valore differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale di cui l'azienda è titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili e il prezzo più basso tra tutte le confezioni autorizzate e commercializzate che consentono la medesima intensità di trattamento a parità di dosi definite giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo, totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle Regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da effettuare con le modalità di versamento già consentite ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa, ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente assimilabili di cui l'azienda è titolare con l'attribuzione della fascia C di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto l'art. 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il verbale della riunione del 1° settembre 2015 tra AIFA e aziende farmaceutiche nel corso della quale sono stati resi noti la metodologia, i contenuti generali e le modalità di svolgimento delle negoziazioni di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche;

Considerati i raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, individuati sulla base dei dati relativi al 2014 dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilità nonchè il medesimo regime di fornitura;

Considerato che i suddetti raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili sono stati individuati nell'ambito delle seguenti classi farmacologiche: inibitori della pompa protonica, inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (come monocomposti distintamente da quelli in associazione); antagonisti del recettore dell'angiotensina II (come monocomposti distintamente da quelli in associazione); statine e ezetimibe per il trattamento di I° livello in nota AIFA 13 distintamente da quelle per il trattamento di II° livello; beta2-agonisti a lunga durata d'azione (come monocomposti distintamente da quelli in associazione), agenti antimuscarinici a lunga durata d'azione, inibitori selettivi del reuptake della serotonina; eparine a basso peso molecolare; bifosfonati e farmaci attivi sul metabolismo osseo;

Considerato che i predetti raggruppamenti terapeuticamente assimilabili non individuano raggruppamenti di medicinali equivalenti sul piano terapeutico ai sensi dell'art. 15, comma 11-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti di Programmi Sanitari Integrati S.r.l.;

Vista la determinazione del direttore generale dell'AIFA n. 1365/2015 del 26 ottobre 2015 con la quale sono state classificate nella fascia «C» di cui all'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, le seguenti AIC 038489023 , AIC 038781011, AIC 038781023, AIC 039828037, AIC 039828049, AIC 040737025, AIC 042833018, di cui la Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è in possesso di autorizzazione all'importazione parallela;

Vista la determinazione del direttore generale dell'AIFA n. 1267/2015 del 6 ottobre 2015, nella parte in cui esclude dalla Lista di trasparenza i sopracitati medicinali per i quali la Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è in possesso di autorizzazione all'importazione parallela;

Visto il ricorso n. 13757/2015 proposto da Programmi Sanitari Integrati S.r.l contro l'AIFA per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, delle sopracitate determinazioni;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. III-*quater* n. 5640 del 16 dicembre 2015, che ha sospeso l'efficacia delle Determinazioni AIFA nn. 1365/2015 del 26 ottobre 2015 e 1267/2015 del 6 ottobre 2015, rispettivamente di classificazione in fascia «C» e di esclusione dalla lista di trasparenza dei sopradescritti medicinali per i quali la società Programmi Sanitari Integrati è in possesso di autorizzazione all'importazione parallela;

Visto il procedimento di riesame avviato d'ufficio, in ottemperanza alla suddetta ordinanza TAR, nei confronti di Programmi Sanitari Integrati S.r.l., di cui è stata data comunicazione dall'AIFA all'azienda, con PEC, in data 27 gennaio 2016;

Considerato che in sede di convocazione del 4 febbraio 2016 è stato proposto dall'AIFA alla Programmi Sanitari Integrati S.r.l un accordo di risparmio complessivo da corrispondere integralmente mediante rimborso alle Regioni con le modalità di pay back, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione di spesa a carico del SSN pari a € 275.000/annuo e che quest'ultimo importo, rispetto al payback di € 550.000/annuo proposto in data 21 settembre 2015, è stato ridotto dall'AIFA sulla base delle perdite temporanee di fatturato dell'azienda derivate dalla classificazione in fascia «C» dei prodotti di cui la stessa Società è titolare di A.I.P.;

Considerato che l'AIFA, in sede di riunione del 4 febbraio 2016, ha agito in adempimento all'obbligo normativo che le impone di provvedere alla riduzione della spesa a carico del SSN delle specialità medicinali contenute nell'Allegato A di cui è titolare la Programmi Sanitari Integrati S.r.l., così come disposto dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 ss.mm.ii.;

Ritenuta necessaria , in considerazione dell'esito negativo del riesame, in contraddittorio tra Parti, che non ha condotto al raggiungimento di un accordo negoziale circa la riduzione del prezzo dei prodotti di cui la Società è titolare di A.I.P., da operarsi con la modalità del payback, la conferma della riclassificazione in fascia «C», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, dei medicinali di titolarità della Programmi Sanitari Integrati S.r.l. contenuti nell'Allegato *A)*, per le AIC 038489023 , AIC 038781011, AIC 038781023, AIC 039828037, AIC 039828049, AIC 040737025, AIC 042833018;

Visto l'allegato A, che costituisce parte integrante della presente determinazione;

Determina:

Art. 1.

Modalità di riduzione di spesa a carico del SSN

1. In ragione di quanto indicato in premessa, la modalità di riduzione di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, si realizza attraverso la conferma della riclassificazione in fascia «C» di cui all'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delle specialità medicinali contenute nell'Allegato A, con esclusione delle stesse dalla Lista di Trasparenza dell'AIFA.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente determinazione ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2016

p. Il direttore generale: MARRA

Allegato A - Elenco delle specialità medicinali riclassificate in fascia C

Codice SIS	Denominazione Azienda	Principio Attivo	AIC	Specialità	Descrizione Confezione
1332	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI	RAMIPRIL	038489023	TRIATEC	"2,5 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE DIVISIBILI
1332	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	038781011	VASORETIC	" 20 MG + 12,5 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE
1332	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	038781023	VASORETIC	"20 MG + 12,5 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE
1332	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI	PANTOPRAZOLO	039828037	PANTORC	14 COMPRESSE GASTRORESISTETI DA 40 MG IN BLISTER AL/AL
1332	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI	PANTOPRAZOLO	039828049	PANTORC	14 CPR GASTRORESISTENTI 20 MG BLISTER
1332	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI	LANSOPRAZOLO	040737025	LANSOX	"30 MG CAPSULE RIGIDE" 14 CAPSULE
1332	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI	ENALAPRIL	042833018	NAPRILENE	"20 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE

16A02708

DETERMINA 17 marzo 2016.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Ofev». (Determina n. 405/2016).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale OFEV – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 15 gennaio 2015 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/14/979/001 100 mg – capsule molli – uso orale – blister (ALU/ALU) – 1X30 capsule molli;

EU/1/14/979/002 100 mg – capsule molli – uso orale – blister (ALU/ALU) – 1X60 capsule molli;

EU/1/14/979/003 150 mg – capsule molli – uso orale – blister (ALU/ALU) – 1X30 capsule molli;

EU/1/14/979/004 150 mg – capsule molli – uso orale – blister (ALU/ALU) – 1X60 capsule molli.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GMBH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Boehringer Ingelheim International GMBH ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 13 luglio 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 30 settembre 2015;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale OFEV nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

100 mg – capsule molli – uso orale – blister (ALU/ALU) – 1X30 capsule molli - A.I.C. n. 043827017/E (in base 10) 19THU9 (in base 32);

100 mg – capsule molli – uso orale – blister (ALU/ALU) – 1X60 capsule molli - A.I.C. n. 043827029/E (in base 10) 19THUP (in base 32);

150 mg – capsule molli – uso orale – blister (ALU/ALU) – 1X30 capsule molli - A.I.C. n. 043827031/E (in base 10) 19THUR (in base 32);

150 mg – capsule molli – uso orale – blister (ALU/ALU) – 1X60 capsule molli - A.I.C. n. 043827043/E (in base 10) 19THV3 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Ofev è indicato negli adulti per il trattamento della Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale OFEV è classificata come segue:

Confezioni:

100 mg – capsule molli – uso orale – blister (ALU/ALU) – 1X30 capsule molli - A.I.C. n. 043827017/E (in base 10) 19THU9 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

100 mg – capsule molli – uso orale – blister (ALU/ALU) – 1X60 capsule molli - A.I.C. n. 043827029/E (in base 10) 19THUP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2719,29;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4487,92.

150 mg – capsule molli – uso orale – blister (ALU/ALU) – 1X30 capsule molli - A.I.C. n. 043827031/E (in base 10) 19THUR (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

150 mg – capsule molli – uso orale – blister (ALU/ALU) – 1X60 capsule molli - A.I.C. n. 043827043/E (in base 10) 19THV3 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2719,29;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4487,92.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Validità contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ofev è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – pneumologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2016

Il direttore generale: PANI

16A02655

DETERMINA 17 marzo 2016.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Xtandi». (Determina n. 406/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Astellas Pharma Europe B.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 20 aprile 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 gennaio 2016;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche: il trattamento di soggetti adulti maschi con cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione, asintomatici o lievemente sintomatici dopo il fallimento della terapia di deprivazione androgenica, nei quali la chemioterapia non è ancora clinicamente indicata (vedere paragrafo 5.1) del medicinale XTANDI sono rimborsate come segue:

Confezione: «40 mg – capsula molle – uso orale – blister (PVC/PCTFE/ALU)» 112 capsule - A.I.C. n. 042868012/E (in base 10) 18W79D (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3.773,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6.226,96.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory per tutte le indicazioni terapeutiche, senza applicazione dei meccanismi di cost sharing per entrambe le indicazioni, come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, le prescrizioni, relative unicamente alle indicazioni rimborsate dal SSN attraverso la presente determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Tetto di spesa complessivo sul prezzo ex factory: € 90 milioni/anno.

Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al netto degli eventuali payback del 5% e dell'1,83%) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità, di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito ai sensi della legge 448/1998, successivamente modificata dal d.m. n. 245/2004, per la convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alla parte di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo di vigenza dell'accordo, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale.

Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo comples-

sivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al *SSN)* dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale XTANDI è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – oncologo, urologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2016

Il direttore generale: PANI

16A02656

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ferinject».

Estratto determina V&A n. 501/2016 del 15 marzo 2016

(Autorizzazione della variazione: C.I.4)

Medicinale: FERINJECT

Numero di procedura: UK/H/0894/001/II/032

Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto ai paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 6.4. e conseguenti modifiche del foglio illustrativo; ulteriori modifiche di carattere editoriale per adeguamento al QRD template.

Nelle forme e confezioni sottoelencate:

040251011 - "50 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione" 1 flaconcino in vetro da 2 ml

040251023 - "50 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione" 5 flaconcini in vetro da 2 ml

040251035 - "50 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione" 1 flaconcino in vetro da 10 ml

040251047 - "50 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione" 5 flaconcini in vetro da 10 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare AIC: VIFOR FRANCE SA (Codice S.I.S. 806)

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02653

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chenpen».

Estratto determina V&A n. 502/2016 del 15 marzo 2016

(Autorizzazione delle variazioni C.I.11b), C.I.8.a)

Procedura EU numero PT/H/1189/001-002/II/35G

Medicinale: CHENPEN

Tipo II:

C.I.11.b)

C.I.8.a)

È autorizzata la seguente variazione:

introduzione del Risk Management Plan come richiesto a seguito dell'approvazione della MRP n. PT/H/1189/001-002/II/028G; aggiornamento del PSMF e cambio della QPPV.

Titolare AIC: Lincoln Medical Limited (Codice S.I.S. 3597)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02657

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Favynd» e «Srivasso».

Estratto determina V&A n. 500/2016 del 15 marzo 2016

(Autorizzazione della variazione: C.I.4)

Medicinali: FAVYND (NL/H/3136/001/WS/005) e SRIVASSO (NL/H/3137/001/WS/005);

Numero di procedura: NL/H/XXXX//WS/147

Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e conseguenti modifiche del foglio illustrativo

Nelle forme e confezioni sottoelencate:

Favynd

043459015 - "18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida" 30 capsule in blister Al/Pvc/Al

043459027 - "18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida" 60 capsule in blister Al/Pvc/Al

043459039 - "18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida" 90 capsule in blister Al/Pvc/Al

043459041 - "18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida" 10 capsule in blister Al/Pvc/Al con dispositivo per inalazione handihaler

043459054 - "18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida" 30 capsule in blister Al/Pvc/Al con dispositivo per inalazione handihaler

043459066 - "18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida" 5 × 30 capsule in blister Al/Pvc/Al con dispositivo per inalazione handihaler, confezione ospedaliera

043459078 - "18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida" 5 × 60 capsule in blister Al/Pvc/Al confezione ospedaliera

Srivasso

043460017 - "18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida" 30 capsule in blister Al/Pvc/Al

043460029 - "18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida" 60 capsule in blister Al/Pvc/Al

043460031 - "18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida" 90 capsule in blister Al/Pvc/Al

043460043 - "18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida" 10 capsule in blister Al/Pvc/Al con dispositivo per inalazione handihaler

043460056 - "18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida" 30 capsule in blister Al/Pvc/Al con dispositivo per inalazione handihaler

043460068 - "18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida" 5 × 30 capsule in Blister Al/Pvc/Al con dispositivo per inalazione handihaler, confezione ospedaliera

043460070 - "18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida" 5 × 60 capsule in blister Al/Pvc/Al confezione ospedaliera

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare AIC: Boehringer Ingelheim International GMBH (Codice S.I.S. 92)

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02658

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento della perimetrazione geologica, in Cimolais

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme di attuazione della "Prima variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza", con decreto del dirigente incaricato n. 17 del 4 marzo 2016, è stato approvato l'aggiornamento della perimetrazione riguardante la pericolosità geologica in comune di Cimolais (PN).

La modifica entra in vigore dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

16A02710

Aggiornamento della pericolosità geologica, in Osoppo

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento", con decreto del dirigente incaricato n. 16 del 4 marzo 2016, è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni relative alla pericolosità geologica individuate in comune di Osoppo (UD).

Sarà cura della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia assicurare la massima pubblicità sul proprio territorio.

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

16A02711

Aggiornamento della pericolosità geologica, in Erto e Casso

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave", con decreto del dirigente incaricato n. 15 del 4 marzo 2016, è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni relative alla pericolosità geologica individuate in comune di Erto e Casso (PN).

Sarà cura della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia assicurare la massima pubblicità sul proprio territorio.

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

16A02712

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015.

In data 30 novembre 2015 è stato depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea lo strumento di ratifica dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015.

La ratifica è stata autorizzata con legge 26 novembre 2015, n. 188, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 2015.

In conformità all'art. 11.2, l'Accordo è entrato in vigore per l'Italia il giorno 1° gennaio 2016.

16A02659

Entrata in vigore dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per l'esplorazione ed uso dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, firmato a Washington il 19 marzo 2013.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per l'esplorazione ed uso dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, firmato a Washington il 19 marzo 2013.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 197 del 16 novembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 16 dicembre 2015.

In conformità al suo art. 18.1, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 11 febbraio 2016.

16A02660

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 165 del 29 settembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 20 ottobre 2015.

In conformità al suo art. 10, comma 1, il Trattato è entrato in vigore il giorno 28 dicembre 2015.

16A02661

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità - Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità - Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.

La ratifica è stata autorizzata con legge del 7 dicembre 2015, n. 205, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2015.

In conformità all'art. 11, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 22 febbraio 2016.

16A02662

Entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.

In data 1° dicembre 2015 è stato depositato presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite lo strumento di adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.

L'adesione è stata autorizzata con legge 29 settembre 2015, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 12 ottobre 2015.

In conformità all'art. 18 (2), la Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il giorno 29 febbraio 2016.

16A02663

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Indizione di pubblica selezione per il progetto di salvaguardia del patrimonio musicale tradizionale.

Si comunica che in attuazione dell'art. 11, comma 359, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato adottato il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 26 febbraio 2016 registrato presso l'Ufficio controllo atti della Corte dei conti in data 21 marzo 2016, reg. n. 883, recante indizione di pubblica selezione per la partecipazione al Progetto salvaguardia del patrimonio musicale tradizionale; il decreto integrale sarà pubblicato sull'home page del sito istituzionale www.spettacolodalvivo.beniculturali.it

Le domande saranno presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito.

16A02784

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 marzo 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1119
Yen	126,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,050
Corona danese	7,4585
Lira Sterlina	0,77428
Fiorino ungherese	310,11
Zloty polacco	4,2837
Nuovo leu romeno	4,4658
Corona svedese	9,2810
Franco svizzero	1,0969
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4140
Kuna croata	7,5650
Rublo russo	78,5889
Lira turca	3,2049
Dollaro australiano	1,4755
Real brasiliano	4,0261
Dollaro canadese	1,4737
Yuan cinese	7,2230
Dollaro di Hong Kong	8,6253
Rupia indonesiana	14504,47
Shekel israeliano	4,3133
Rupia indiana	74,5653
Won sudcoreano	1318,77
Peso messicano	19,7648
Ringgit malese	4,5746
Dollaro neozelandese	1,6591
Peso filippino	51,785
Dollaro di Singapore	1,5281
Baht tailandese	38,961
Rand sudafricano	17,1243

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A02779

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 marzo 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1109
Yen	125,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,043
Corona danese	7,4577
Lira Sterlina	0,78358
Fiorino ungherese	310,53
Zloty polacco	4,2889
Nuovo leu romeno	4,4718
Corona svedese	9,2421
Franco svizzero	1,0954
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4800
Kuna croata	7,5590
Rublo russo	78,7265
Lira turca	3,2128
Dollaro australiano	1,4877
Real brasiliano	4,1191
Dollaro canadese	1,4832
Yuan cinese	7,2336
Dollaro di Hong Kong	8,6199
Rupia indonesiana	14638,88
Shekel israeliano	4,3235
Rupia indiana	74,8283
Won sudcoreano	1326,80
Peso messicano	19,8474
Ringgit malese	4,6023
Dollaro neozelandese	1,6709
Peso filippino	51,915
Dollaro di Singapore	1,5324
Baht tailandese	39,004
Rand sudafricano	17,6117

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A02780

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 marzo 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1064
Yen	125,68
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,050
Corona danese	7,4565
Lira Sterlina	0,78730
Fiorino ungherese	311,43
Zloty polacco	4,3023
Nuovo leu romeno	4,4765
Corona svedese	9,2235
Franco svizzero	1,0960
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5020
Kuna croata	7,5655
Rublo russo	78,6080
Lira turca	3,2362
Dollaro australiano	1,4911
Real brasiliano	4,2224
Dollaro canadese	1,4798
Yuan cinese	7,2180
Dollaro di Hong Kong	8,5875
Rupia indonesiana	14679,16
Shekel israeliano	4,3171
Rupia indiana	74,3888
Won sudcoreano	1321,98
Peso messicano	19,8495
Ringgit malese	4,6169
Dollaro neozelandese	1,6809
Peso filippino	51,752
Dollaro di Singapore	1,5315
Baht tailandese	38,800
Rand sudafricano	17,9375

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A02781

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 marzo 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1311
Yen	126,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,044
Corona danese	7,4553
Lira Sterlina	0,78218
Fiorino ungherese	310,05
Zloty polacco	4,2895
Nuovo leu romeno	4,4776
Corona svedese	9,2935
Franco svizzero	1,0959
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4768
Kuna croata	7,5353
Rublo russo	77,3560
Lira turca	3,2366
Dollaro australiano	1,4828
Real brasiliano	4,1438
Dollaro canadese	1,4701
Yuan cinese	7,3317
Dollaro di Hong Kong	8,7744
Rupia indonesiana	14749,54
Shekel israeliano	4,3565
Rupia indiana	75,3790
Won sudcoreano	1312,85
Peso messicano	19,8183
Ringgit malese	4,5917
Dollaro neozelandese	1,6555
Peso filippino	52,385
Dollaro di Singapore	1,5314
Baht tailandese	39,351
Rand sudafricano	17,4138

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A02782

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 marzo 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1279
Yen	125,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,035
Corona danese	7,4542
Lira Sterlina	0,77855
Fiorino ungherese	310,32
Zloty polacco	4,2625
Nuovo leu romeno	4,4718
Corona svedese	9,2773
Franco svizzero	1,0919
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4111
Kuna croata	7,5305
Rublo russo	76,0498
Lira turca	3,2218
Dollaro australiano	1,4804
Real brasiliano	4,0794
Dollaro canadese	1,4627
Yuan cinese	7,3037
Dollaro di Hong Kong	8,7464
Rupia indonesiana	14754,09
Shekel israeliano	4,3387
Rupia indiana	74,7625
Won sudcoreano	1306,11
Peso messicano	19,4683
Ringgit malese	4,5716
Dollaro neozelandese	1,6550
Peso filippino	52,351
Dollaro di Singapore	1,5277
Baht tailandese	39,296
Rand sudafricano	17,2024

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A02783

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia di bronzo al valore dell'Esercito

Con decreto presidenziale n. 333 del 3 marzo 2016, al Capitano Mauro Travaglini, nato il 17 luglio 1981 ad Ascoli Piceno, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di compagnia bersaglieri, impiegato nel corso dell'operazione ISAF, veniva incaricato di assicurare un presidio nella valle del Gulistan. La sua unità, ivi impiegata per circa tre mesi, subiva intensi e ripetuti attacchi condotti con l'utilizzo di armi automatiche, mortai e razzi da parte degli insorti presenti nell'area. L'Ufficiale guidava con straordinaria lucidità tattica, spiccato coraggio e singolare iniziativa la reazione dei propri bersaglieri che respingevano con successo tutti gli attacchi avversari. Costantemente nel vivo dell'operazione, anche a rischio della propria vita, esercitava una efficace azione di comando motivando con l'esempio i propri soldati e conseguendo rapidamente l'innalzamento del livello di sicurezza dell'area di responsabilità assegnatagli». Valle del Gulistan (Afghanistan), 9 maggio - 24 luglio 2012.

16A02670

Comunicato relativo agli estratti recanti «Concessioni di ricompense al valore di Marina»

Con decreto presidenziale n. 94 del 3 marzo 2015 è stato rettificato il decreto presidenziale n. 85 del 15 luglio 2015, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 200 del 29 agosto 2015, alla pagina 22 prima colonna. Pertanto dove era scritto: «Gruppo operatori Subacquei del Comando Incursori della Marina militare» e «Gruppo sommozzatori del comando incursori della marina militare», leggasi: «Gruppo operativo subacquei del comando subacquei e incursori della marina militare».

16A02671

Concessioni di medaglie d'oro al merito di Marina

Con decreto ministeriale n. 232 del 10 marzo 2016, al Capo di 1ª classe nocchiere di porto Massimo Carta, nato il 26 settembre 1971 a Cagliari, è stata concessa la medaglia d'oro al merito di Marina con la seguente motivazione: «Chiamato a operare in seguito a una richiesta di soccorso a una imbarcazione da diporto con due persone a bordo, incagliatasi sul molo di un porticciolo, animato da ammirevole coraggio e noncurante dei rischi correlati all'intervento, non esitava a tuffarsi in mare portando in salvo uno dei due naufraghi, caduto in mare e in evidente difficoltà, traendolo in salvo. Dimostrando nel corso dell'operazione altissima professionalità, nonché brillante capacità marinaresca, dava lustro alla Marina Militare e al Corpo delle Capitanerie di Porto». Perd'e Sali (Località Porto Columbu), Sarroch, 21 febbraio 2013.

Con decreto ministeriale n. 233 del 10 marzo 2016, al Comune di 1ª classe nocchiere di porto Alessio Mastrogiacomo, nato il 28 maggio 1989 a Bari, è stata concessa la medaglia d'oro al merito di Marina con la seguente motivazione: «Chiamato a operare in seguito a una richiesta di soccorso a una imbarcazione da diporto con due persone a bordo, incagliatasi sul molo di un porticciolo, animato da ammirevole coraggio e noncurante dei rischi correlati all'intervento, non esitava a tuffarsi in mare portando in salvo uno dei due naufraghi, caduto in mare e in evidente difficoltà, traendolo in salvo. Dimostrando nel corso dell'operazione altissima professionalità, nonché brillante capacità marinaresca, dava lustro alla Marina Militare e al Corpo delle Capitanerie di Porto». Perd'e Sali (Località Porto Columbu), Sarroch, 21 febbraio 2013.

16A02679

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle delibere n. 48/2015 e n. 49/2015 adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in data 18 settembre 2015.

Con ministeriale n. 36/0003168/MA004.A007/PIND-L-67 dell'8 marzo 2016 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 48/2015 e n. 49/2015 adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 18 settembre 2015, concernenti, rispettivamente, la modifica dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 11, comma 1 del Regolamento di previdenza.

16A02666

Approvazione della delibera n. 04/15 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, in data 31 gennaio 2015.

Con ministeriale n. 36/0003219/MA004.A007/PSIC-L-62 del 9 marzo 2016, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 04/15 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 31 gennaio 2015, concernente modifiche all'art. 14, commi 4, 5 e 6 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

16A02667

Approvazione della delibera n. 23 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi, in data 22 dicembre 2015.

Con ministeriale n. 36/0003169/MA004.A007/BIO-L-40 dell'8 marzo 2016, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 23 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (ENPAB) in data 22 dicembre 2015, concernente la rideterminazione del contributo di maternità per l'anno 2015, in misura pari a € 113,20.

16A02668

Approvazione della delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, in data 25 maggio 2015.

Con ministeriale n. 36/0003791/MA004.A007/GEO-L-120 del 17 marzo 2016 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 25 maggio 2015, concernente modifiche agli articoli 3 e 34 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

16A02669

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla «Sofidre SpA – Società fiduciaria e di revisione», in Lissone.

Con D.D. 22 marzo 2016, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 9 marzo 1976, modificato in data 22 aprile 1983, alla Società «Sofidre SPA - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Lissone (MB), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 03928360159, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito della variazione dell'oggetto sociale.

16A02675

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla «Gold Trust Fiduciaria S.r.l.», in Roma.

Con D.D. 22 marzo 2016, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto direttoriale 14 novembre 2011, alla Società «Gold Trust Fiduciaria S.R.L.», con sede legale in Roma (RM), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 11512271005, deve intendersi riferita alla «Gold Trust Fiduciaria S.P.A.» a seguito della variazione della forma giuridica da «S.r.l.» a «S.p.A.».

16A02676

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Castelgrande, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto.

Con decreto n. 1502 dell'1° marzo 2016 del Commissario *ad acta* ex art. 86 L. 289/02, Ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone li trasferimento del diritto di proprietà, di segueri immobili siti nel comune di Castelgrande (PZ):

foglio 39, particella n. 435 ex 60 di mq. 155 - indennità liquidata € 506,12 - ditta La morte Antonio;

foglio 7, particella n. 1347 ex 42 di mq. 1.215 - indennità liquidata € 2.106,81 - ditta De Sanctis Matilde;

foglio 31, particelle n. 864 ex 383 di mq. 171 e n. 863 ex 383 dl mq. 284 - indennità liquidata € 599,24 - ditta Angelicchio Luigi e Federici Angela Maria;

foglio 31, particella n. 882 ex 128 di mq. 25 - indennità liquidata € 89,08 - ditta Muro Vito e Muro Teresa;

foglio 7, particella n. 1302 ex 75 di mq. 290 - indennità liquidata € 502,86 - ditta Melillo Donato;

foglio 31, particelle n. 972 ex 142 di mq. 484 e n. 971 ex 142 di mq. 349 - indennità liquidata € 1.103,73 - ditta Cristiano Francesco.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato cura della Società Areateknica s.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di Impugnazioni, anche per li terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

16A02677

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Castelgrande, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto.

Con decreto n. 1503 del 1° marzo 2016 del Commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la s.s. 401 Ofantina» 2° lotto - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti Immobili siti nel Comune di Castelgrande (PZ):

foglio 21, particella n. 155 ex 8 di mq 1.767 - indennità liquidata € 10.030,35 - ditta Cianci Antonio e Cianci Giuseppe;

foglio 31, particelle n. 902 ex 410 di mq 14, n. 999 ex 410 di mq 502, n. 1008 ex 410 di mq 111 e n. 1026 ex 410 di mq 12 - indennità liquidata € 1.863,99 - ditta Marinaro Roberto, Marinaro Maria e Marinaro Augusta;

foglio 31, particella n. 944 ex 398 di mq 438 - indennità liquidata € 547,94 - ditta Cristiano Anna;

foglio 39, particella n. 490 ex 101 di mq 101 - indennità liquidata € 211,19 - ditta Colucci Gerarda;

foglio 39, particella n. 487 ex 93 di mq 443 - indennità liquidata € 552,64 - ditta Bologna Ester Evita, Bologna Jorge Omar, Bologna Maria Cristina, Carrizzo Del Valle Alicia, Congregazione di Carità di Castelgrande diritto del concedente.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della Società Areateknica S.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

16A02678

Voltura delle concessioni dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica per i Comuni di Trieste e Gorizia.

Con decreto del 25 febbraio 2016, il Ministro dello sviluppo economico ha volturato, in favore della società AcegasApsAmga S.p.a., le concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica per i comuni di Trieste e Gorizia, rispettivamente dalle società AC.E.GA.S S.p.a. e Est Reti Elettriche S.p.a.

16A02680

Comunicato relativo al decreto concernente la disciplina del versamento del contributo 2015-2016 a carico degli operatori postali di cui all'articolo 2, comma 14, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 261/99.

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 6, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 72 del 26 marzo 2016, è sostituito dal seguente:

«Disciplina del versamento del contributo 2016 a carico degli operatori del settore postale di cui all'articolo 2, comma 14, lett. *b)*, del decreto legislativo n. 261/99».

16A02709

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-081) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.